



Autostrada dei Fiori

Tronco A10: Savona – Ventimiglia (confine francese)

NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI VADO LIGURE

CARREGGIATA SUD / CARREGGIATA NORD
Progr. Km 47+545

PROGETTO DEFINITIVO

AMBIENTE

RELAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA

PROGETTISTA	RESPONSABILE INTEGRAZIONE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE	IMPRESA	COMMITTENTE
Dott. Ing. Dorina SPOGLIANTI Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano n° 20953	Dott. Ing. Enrico GHISLANDI Ordine degli Ingegneri Provincia di Milano n° 16993		Autostrada dei Fiori S.p.A. Via della Repubblica, 46 18100 Imperia (IM)

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.	RIESAME	DATA Gennaio 2020	SCALA
							N. Progr.	
B	Febbraio 2020	REVISIONE INTERNA	SINA	DT/OC	DT	DT		
A	Gennaio 2020	PRIMA EMISSIONE	SINA	DT/OC	DT	DT		

CODIFICA	PROGETTO	LIV	TRONCO	DOCUMENTO	REV	WBS
	P280	D	A10	ATU RH 001	B	A10IBT0001
						CUP
						I44E14000810005

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	VISTO DELLA COMMITTENTE



NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE DI VADO LIGURE
PROGETTO DEFINITIVO
Relazione di compatibilità urbanistica



Autostrada dei Fiori S.p.a.
Tronco A10: Savona - Ventimiglia (confine francese)

NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE
DI VADO LIGURE

CARREGGIATA SUD / CARREGGIATA NORD
Progr. Km 47+545

PROGETTO DEFINITIVO

Relazione di compatibilità urbanistica

INDICE

1	PREMESSA.....	2
2	RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A VALENZA URBANISTICA.....	3
2.1	AZZONAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - PRG	3
2.2	PIANI ATTUATIVI AVVIATI E CONCLUSI	9
2.3	AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	9
2.4	AREE PERCORSE DAL FUOCO	11
2.5	VINCOLO CIMITERIALE	13
3	CONCLUSIONI.....	14



1 PREMESSA

La presente relazione contiene gli elementi utili al fine di verificare la compatibilità urbanistica degli interventi di realizzazione del nuovo svincolo e relativo casello di Vado Ligure sull'autostrada A10. Il presente documento accompagna la fase di progettazione definitiva.

Lo scopo del presente documento è di individuare se vi è necessità di eventuali varianti urbanistiche, considerando che la conformità urbanistica è rilasciata dall'Amministrazione comunale.

2 RAPPORTI CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE A VALENZA URBANISTICA

2.1 AZZONAMENTO DEL PIANO REGOLATORE GENERALE - PRG

Il Piano Regolatore Generale (PRG) si estende al territorio del Comune di Vado Ligure, disciplinandone l'assetto urbanistico ed edilizio nei modi e secondo le caratteristiche prescritte dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il territorio compreso nel PRG è diviso in zone classificate a seconda dello stato di fatto e della sistemazione prevista (tenuto conto anche del disposto del D.M. 2 Aprile 1968 n. 1444) in:

a) **zone per insediamenti residenziali ed assimilabili:**

- zone di conservazione e risanamento - CR;
- nuclei storici in area collinare - N;
- zone di ristrutturazione - R;
- zone di sistemazione e ristrutturazione - SR;
- zone semintensive - S;
- zone estensive - E;

b) **zone per insediamenti produttivi e assimilabili:**

- zone produttive industriali, artigianali e commerciali - I;
- zone portuali - P;
- zone turistiche - T;
- zone balneari - B;

c) **zone per il presidio ambientale, per l'esercizio delle attività agro-forestali, per la tutela del paesaggio e per la protezione naturale:**

- zone agricole di presidio ambientale - Ag;
- zone agricole di protezione naturale - Apn;

d) **zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico:**

- zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D. M. 1444/1968 - SP;
- zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4, sub. 5, D.M. 1444/1968 - F, ossia:
 - attrezzature per l'istruzione superiore - F1;
 - attrezzature sanitarie e ospedaliere - F2;
 - parchi d'interesse territoriale sub-regionale - F3; nonché tutte le ulteriori zone F identificate in cartografia e nelle allegate tabelle.


Nella figura seguente è riportato uno stralcio della tavola di azzonamento del PRG con la sovrapposizione del tracciato. Dalla tavola emerge che **il tracciato interessa le seguenti aree:**

- Zona agricola tradizionale Ag 8 (normate dall'art. 18 delle NTA);
- Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona Ag (normate dall'art. 31 delle NTA);
- Area attrezzature ed impianti per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse urbano SP (normate dall'art. 19 delle NTA);

- Zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4 D.M. 1444/1968 (Imp_pubb) comprese le aree esistenti (normate dall'art. 23 delle NTA);
- Zona industriale I;

L'azzonamento riporta anche le aree destinate a Viabilità autostradale esistente e nuove strade e ferrovie. La porzione ovest dell'intervento risulta essere compatibile con l'azzonamento del PRG.

Figura 2-1 – PRG: Azzonamento



LEGENDA

— Progetto Definitivo

Piano Regolatore Generale

-  Zona agricola tradizionale Ag
-  Zona agricola di protezione naturale Apn
-  Zona balneare B
-  Zona residenziale di conservazione e risanamento CR
-  Zona residenziale estensiva E
-  Zona attrezzature ed impianti per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse territoriale F3
-  Zona industriale I
-  Zona manufatti emergenti ME
-  Zona nucleo storico
-  Zona portuale P2
-  Zona residenziale di ristrutturazione R
-  Zona residenziale semintensiva S
-  Area attrezzature ed impianti per servizi pubblici o di uso pubblico di interesse urbano SP

SERVIZI

-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona Ag
-  Area cave per l'estrazione di calcare CA1
-  Area cave per l'estrazione di calcare CA2
-  Area discarica autorizzata DI1
-  Area discarica autorizzata DI2
-  Area discarica autorizzata DI3
-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona E
-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona I
-  Zone ed attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico esistenti
-  imp_pubb
-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona N
-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona R
-  Sottozona di rispetto paesistico ambientale in zona S
-  Zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D.M. 1444/1988 di progetto
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona E7/1
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona E7/2
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona E7/3
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona E7/4-a
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona R10/1
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona R10/2
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona R10/3
-  Sottozone edificate: nuclei di interesse storico paesistico ambientale in zona R10/4

Si riporta nel seguito quanto previsto dalle NTA del PRG relativamente alle aree sopra elencate.

Art. 18 comma 3. Le zone Ag (agricole di presidio ambientale)

Esse comprendono le porzioni di territorio ove hanno luogo l'esercizio dell'attività agricola da parte del proprietario e/o del conduttore nonché le attività necessarie per garantire forme di presidio corrispondenti a finalità di recupero e riqualificazione del territorio sotto i diversi profili di tipo ecologico-ambientale, paesaggistico e socio-economico. La scheda dell'Ag 8 è riportata nella figura seguente.

Figura 2-2 - Scheda Ag8

<p>Vado Ligure</p> <p align="center">PIANO REGOLATORE GENERALE</p>	<p>1. DENOMINAZIONE : Ag 8 2. CLASSIFICAZIONE NORMATIVA 1. Zona territoriale omogenea : Lettera E art. 2, D.M. 2/4/1968 2. Destinazione : Agricola 3. Tipo : Di presidio ambientale 3. UBICAZIONE : Comune di Vado Ligure 4. SUPERFICIE : 4,52 ha</p>	<p align="center">ZONA</p> <p align="center">Ag 8</p>																																																				
<p>6. POPOLAZIONE INSEDIABILE</p> <p>7. NOTE : La effettiva estensione ed insediabilità della zona, copre anche i fabbisogni totali di pubblici servizi e la localizzazione delle relative aree deve essere precisata in sede di studio di dettaglio di zona. Nella edificazione deve essere osservata una distanza non inferiore a: - metri 5,00 dal ciglio delle strade non comprese tra quelle elencate nel D.M. 1/4/1968 riducibili a m. 1,50 nel caso di strade non carrabili; - 1/3 dell'altezza delle linee funiviarie, con minimo di metri 15 dal più vicino cavo; - metri 12,00 dal più vicino conduttore per linee elettriche fino a 30 KV, metri 24,00 per linee elettriche fino a 130 KV, metri 30,00 per linee fino a 220 KV, metri 50,00 per linee oltre i 220 KV.</p> <p>1j) Il raggiungimento di tale soglia di edificazione residenziale non dovrà comportare il superamento della densità fondiaria di 0,03 mc/mq delle aree asservite alla nuova edificazione, incluse nella sottozona, con esclusione dei terreni già asserviti alle costruzioni esistenti.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="647 483 890 607">5. EDIFICAZIONE:</th> <th data-bbox="890 483 986 607"></th> <th data-bbox="986 483 1098 607">Abitazioni del proprietario, o del conduttore, costruzioni per campeggi.</th> <th data-bbox="1098 483 1217 607">Fabbricati per il ricovero del bestiame, degli attrezzi e del prodotto.</th> <th data-bbox="1217 483 1329 607">Impianti e fabbricati per serre.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="647 607 890 651">1.1. Indice di zona</td> <td data-bbox="890 607 986 651">mc/mq</td> <td data-bbox="986 607 1098 651">0,03 max</td> <td data-bbox="1098 607 1217 651">0,05 max</td> <td data-bbox="1217 607 1329 651">---</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 651 890 707">2. Aree private da asservire: - a parcheggio:</td> <td data-bbox="890 651 986 707">mq/100 mc</td> <td data-bbox="986 651 1098 707">10</td> <td data-bbox="1098 651 1217 707">---</td> <td data-bbox="1217 651 1329 707">---</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 707 890 763">3. Tipologia edilizia: - altezza massima</td> <td data-bbox="890 707 986 763">m.</td> <td data-bbox="986 707 1098 763">7,50</td> <td data-bbox="1098 707 1217 763">7,50</td> <td data-bbox="1217 707 1329 763">7,50</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 763 890 797">- piani fuori terra massimo</td> <td data-bbox="890 763 986 797">n°</td> <td data-bbox="986 763 1098 797">2</td> <td data-bbox="1098 763 1217 797">---</td> <td data-bbox="1217 763 1329 797">---</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 797 890 831">- distanza dai fabbricati</td> <td data-bbox="890 797 986 831">m.</td> <td data-bbox="986 797 1098 831">24,00</td> <td data-bbox="1098 797 1217 831">24,00</td> <td data-bbox="1217 797 1329 831">6,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 831 890 864">- distanza dai confini</td> <td data-bbox="890 831 986 864">minima m.</td> <td data-bbox="986 831 1098 864">12,00</td> <td data-bbox="1098 831 1217 864">12,00</td> <td data-bbox="1217 831 1329 864">3,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 864 890 898">- superficie copribile massima</td> <td data-bbox="890 864 986 898">%</td> <td data-bbox="986 864 1098 898">---</td> <td data-bbox="1098 864 1217 898">30,00</td> <td data-bbox="1217 864 1329 898">75,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 898 890 931">- V.V.P.P. minimo per intervento</td> <td data-bbox="890 898 986 931">mc</td> <td data-bbox="986 898 1098 931">300</td> <td data-bbox="1098 898 1217 931">---</td> <td data-bbox="1217 898 1329 931">---</td> </tr> <tr> <td data-bbox="647 931 890 969">- tetto massimo di volume virtuale per la nuova edificazione:</td> <td data-bbox="890 931 986 969">mc</td> <td data-bbox="986 931 1098 969">846 (1)</td> <td data-bbox="1098 931 1217 969">---</td> <td data-bbox="1217 931 1329 969">---</td> </tr> </tbody> </table>				5. EDIFICAZIONE:		Abitazioni del proprietario, o del conduttore, costruzioni per campeggi.	Fabbricati per il ricovero del bestiame, degli attrezzi e del prodotto.	Impianti e fabbricati per serre.	1.1. Indice di zona	mc/mq	0,03 max	0,05 max	---	2. Aree private da asservire: - a parcheggio:	mq/100 mc	10	---	---	3. Tipologia edilizia: - altezza massima	m.	7,50	7,50	7,50	- piani fuori terra massimo	n°	2	---	---	- distanza dai fabbricati	m.	24,00	24,00	6,00	- distanza dai confini	minima m.	12,00	12,00	3,00	- superficie copribile massima	%	---	30,00	75,00	- V.V.P.P. minimo per intervento	mc	300	---	---	- tetto massimo di volume virtuale per la nuova edificazione:	mc	846 (1)	---	---
5. EDIFICAZIONE:		Abitazioni del proprietario, o del conduttore, costruzioni per campeggi.	Fabbricati per il ricovero del bestiame, degli attrezzi e del prodotto.	Impianti e fabbricati per serre.																																																		
1.1. Indice di zona	mc/mq	0,03 max	0,05 max	---																																																		
2. Aree private da asservire: - a parcheggio:	mq/100 mc	10	---	---																																																		
3. Tipologia edilizia: - altezza massima	m.	7,50	7,50	7,50																																																		
- piani fuori terra massimo	n°	2	---	---																																																		
- distanza dai fabbricati	m.	24,00	24,00	6,00																																																		
- distanza dai confini	minima m.	12,00	12,00	3,00																																																		
- superficie copribile massima	%	---	30,00	75,00																																																		
- V.V.P.P. minimo per intervento	mc	300	---	---																																																		
- tetto massimo di volume virtuale per la nuova edificazione:	mc	846 (1)	---	---																																																		

Art. 19 – Le zone per attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 d.m. 1444/1968

19.1. Le aree classificate come SP negli elaborati grafici di P.R.G. (zone per attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano), in applicazione dell'art. 3 D.M. 1444/1968, riguardano ai sensi delle lettere ivi contenute:

- a) l'istruzione per l'infanzia e dell'obbligo;
- b) le attrezzature d'interesse comune;
- c) gli spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport;
- d) i parcheggi pubblici, in aggiunta alle superfici a parcheggi ex art. 41/sexies L. 1150/1942.

In particolare - pur senza differenziazione grafica di sorta negli elaborati di P.R.G. - ritenendosi sufficiente il rimando numerico alle schede di singolo erogatore contenute negli Allegati quantitativi di cui all'art. 2 - la tipologia delle attrezzature e impianti è raggruppabile come segue:

- a) servizi per l'assistenza all'infanzia e l'istruzione obbligatoria (come asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori);
- b) attrezzature d'interesse comune (come abitazioni destinate ad anziani e persone assistite da servizi pubblici, servizi parrocchiali come chiese, residenze e attrezzature parrocchiali; altri servizi in genere per culti e d'istruzione, ospitalità, assistenza e tempo libero, gestiti da religiosi o privati servizi pubblici o di interesse comune ivi compresi uffici e sedi di Enti pubblici o d'interesse pubblico; attrezzature d'interesse tecnologico pubblico come distributori di carburante, cimiteri, depositi di automezzi di servizio pubblico, depuratori, impianti tecnici di aziende pubbliche e simili);
- c) spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (come parchi urbani; servizi per spettacoli sportivi, coperti o scoperti, e relative infrastrutture; servizi per la pratica sportiva, coperti o scoperti, ivi compresi gli sports equestri con relative pertinenze, e simili);

d) parcheggi in aree pubbliche;

19.2. Sul patrimonio edilizio esistente nelle zone SP e nelle infrastrutture e attrezzature connesse ove si erogano servizi pubblici o d'uso pubblico, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e, ove le costruzioni e il loro contesto di pertinenza siano di valore storico-architettonico, restauro e risanamento conservativo.

19.3. La realizzazione nelle zone SP di nuove costruzioni e relative infrastrutture e attrezzature connesse, se di proprietà degli Enti Locali territoriali, non è subordinata a prescrizioni volumetriche e spaziali di sorta, la qualità progettuale dell'architettura deve essere attenta alla considerazione più scrupolosa dei caratteri del contesto (ove di consolidata formazione) dai quali trarre suggestioni e criteri ordinatori del nuovo progetto.

19.4. Gli operatori privati che nel rispetto dei parametri di zona intendessero allestire su aree di loro proprietà, attrezzature e infrastrutture preordinate all'uso pubblico purché in zone Sp, possono presentare una richiesta di permesso di costruire ovvero uno Strumento Urbanistico Attuativo, corredato da una convenzione che disciplini la destinazione e le modalità d'uso dei servizi erogati. Gli interventi possono essere ammessi a condizione che:

a) la richiesta di permesso di costruire convenzionato ovvero lo Strumento Urbanistico Attuativo coinvolga l'intera zona SP e tenga conto dei caratteri architettonici, ambientali e di contesto paesistico relativi agli spazi circostanti;

b) laddove il servizio e l'area su cui esso insiste sia di proprietà privata, dovrà essere garantita mediante stipula di idonea convenzione tra soggetto proprietario e Comune, l'utilizzo pubblico del servizio in termini di tariffe concordate con la Civica Amministrazione o di utilizzo da parte della stessa, secondo modalità da concordarsi.

19.6. Gli impianti di prelevamento e distribuzione dell'acqua (anche se privati), e così pure quelli per la distribuzione del gas, dell'energia elettrica, dei collegamenti telefonici e di quelli ferroviari, nonché gli impianti di distribuzione di carburante possono essere utilizzati in deroga a eventuali difformi prescrizioni di zona.

Art. 23 - Le zone ad attrezzature ed impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico di interesse territoriale ex art. 4, sub 5 d.m. n. 1444/1968 – f

23.1. Le aree classificate come F negli elaborati grafici di P.R.G. (Zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4 sub 5 D.M. 1444/1968) riguardano, in applicazione del citato D.M.:

a) attrezzature per l'istruzione superiore - F1;

b) attrezzature sanitarie e ospedaliere - F2;

c) parchi d'interesse territoriale e sub-regionale - F3.

23.1.1.. In particolare, mediante differenziazione grafica negli elaborati di P.R.G., la tipologia delle attrezzature e impianti è individuabile come segue:

a) attrezzature per l'istruzione superiore - F1;

b) attrezzature sanitarie e ospedaliere - F2 (come presidi sanitari, consultori, ambulatori e laboratori di analisi cliniche, ospedali);

c) parchi d'interesse territoriale e sub-regionale - F3 (con compresenza di suoli di proprietà comunale di altri Enti Pubblici e di privati, ove i suoli non di proprietà comunale non sono preordinati all'esproprio purché la loro manutenzione e il relativo uso pubblico siano regolati da apposita convenzione ove si disciplini l'uso pubblico e gli oneri di manutenzione del patrimonio vegetale da parte di privati ed Enti); ricomprendendo inoltre nelle zone F3:

c1) - stralciato

c2) - stralciato

c3) l'ambito del parco fluviale terminale del torrente Quiliano, ove dovranno essere realizzate in distinti ambiti spaziali opere di riqualificazione vegetale, idrologica e ambientale per restituire la fruizione dell'alveo in periodo di secca alla popolazione riconnettendo al tessuto urbano comparti territoriali oggi fonte di segregazione tra parti della conurbazione savonese; E' confermata inoltre la zona F3 di P.R.G., ossia il parco ferroviario, ove ha valore la relativa tabella allegata alle Norme di Attuazione.

23.2. Sul patrimonio edilizio, esistente nelle zone F1 ed F2 e nelle infrastrutture e attrezzature connesse, ove si erogano servizi pubblici o d'uso pubblico, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e, ove le costruzioni e il loro contesto di pertinenza siano di valore storico-architettonico e ambientale, restauro e risanamento conservativo.

23.3. Circa la realizzazione nelle zone F1 ed F2 di nuove costruzioni e relative infrastrutture e attrezzature connesse, ove debbano essere erogati servizi pubblici o d'uso pubblico, essa non è subordinata a prescrizioni volumetriche e spaziali di sorta e vi si applica il precedente comma 19.3.

23.4. In merito alle zone F3, esse dovranno essere poste in attuazione sulla base di Strumenti Urbanistici Attuativi di P.R.G. ovvero di progetti da approvare mediante procedimenti concertativi d'intesa con gli altri Enti ed Amministrazioni competenti; in particolare:

a) - stralciato

b) nelle more dell'approvazione degli S.U.A. o dei progetti di cui sopra, la disciplina urbanistica da applicarsi nelle zone F3 è quella delle zone Apn, di cui nel precedente comma 18.5, fatte salve diverse disposizioni del Piano Regolatore Portuale;

c) - stralciato

d) i parchi fluviali terminali dovranno considerare nel loro ambito anche le connessioni con il tessuto urbano, in modo da recepire nel relativo Strumento Urbanistico Attuativo di P.R.G. sia soluzioni progettuali atte alla ricucitura dell'attuale segno segregante sia l'individuazione di un nuovo assetto vegetale, idrologico e ambientale che, esso stesso, incentivi alla riqualificazione edilizia le zone urbanizzate che vi si affacciano.

23.5. Sulle costruzioni preesistenti nelle zone F3, di proprietà privata o di Enti pubblici, sono consentiti interventi di restauro, risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologico-funzionali, secondo le disposizioni contenute nei precedenti artt. 18.3.3, 18.3.3-bis e 18.3.5; il vincolo su tali costruzioni e sull'area ove insistono non è preordinato all'esproprio e in esse può continuarsi la residenza e le attività già in atto. Gli interventi di recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. n. 24/2001 potranno essere realizzati entro i limiti di altezza degli edifici esistenti nelle immediate vicinanze della costruzione oggetto di intervento.

Art. 31 – ambiti peculiari introdotti dalla disciplina paesistica di livello puntuale punto c)

Sottozone inedificate di rispetto paesistico – ambientale individuate in cartografia con la sigla "RPA" preceduta dalla sigla della zona di appartenenza.

All'interno delle sottozone RPA non sono consentiti interventi di nuova edificazione, fatti salvi gli ampliamenti percentuali per adeguamenti igienico-sanitari e/o tecnologico-funzionali, ove consentiti, pur conservando la sottozona l'edificabilità della zona cui appartiene che, attraverso asservimento può essere trasferita su altre aree edificabili della stessa zona ancorché non contigue a quelle della sottozona.

Qualora compatibili con la normativa geologica e le disposizioni del Piano di Bacino stralcio, sono altresì consentiti (nel rispetto dell'indice edificatorio e dei parametri urbanistico-edilizi previsti per le zone APN) gli interventi di cui all'art. 18, comma 18.5.1, lett. a) delle presenti Norme, fermo restando che la volumetria dei manufatti realizzati dovrà essere detratta dall'edificabilità trasferibile all'esterno delle sottozone medesime.

2.2 PIANI ATTUATIVI AVVIATI E CONCLUSI

Dall'analisi dei piani attuativi avviati e conclusi (o in fase di conclusione), anche in variante al vigente SUG, che interessano l'ambito territoriale di riferimento del progetto, si segnalano due interventi entrambi ricadenti nel territorio di Vado L. lungo la SSV.

Il primo caso fa riferimento al Piano Particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di un polo artigianale - industriale in zone "I6" e "SP103", in variante connessa e contestuale allo SUG vigente ex artt. 8 e 9, L.R. n. 24/1987, per il quale il Consiglio Comune di Vado L., con Deliberazione n. 55 del 30/09/2013, ha espresso il proprio assenso ai sensi degli artt. 59 e 84 della L.R. n. 36/1997 e s.m.i..

Il lotto oggetto di intervento è delimitato a nord dall'arteria veicolare ad alto scorrimento, si presenta come una fascia marginale al contesto urbano industriale ed è ad oggi caratterizzato dalla presenza, in parte, di aree di produzione orto frutticola, e in parte, di vegetazione boschiva e arboreo-arbustiva diffusa. In tale contesto, il Piano Particolareggiato prevede l'edificazione di cinque blocchi a destinazione industriale-artigianale, con nuova intersezione di accesso all'area direttamente in corrispondenza della carreggiata della SSV dir. Savona.

Il secondo intervento è quello previsto dal Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica in variante contestuale allo SUG ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 24/1987 e s.m.i. per interventi nella "Area Nord" dello Stabilimento Infineum Italia S.r.l. sito in Strada di Scorrimento Veloce civico 2. Con nota protocollo n. 23650 del 15/12/2014 è stata determinata ai sensi dell'art. 14ter, comma 9 della L. n. 241/1990 e dell'art. 59, comma 4, della L.R. n. 36/1997 e s.m.i., la conclusione del procedimento e l'approvazione del Piano Particolareggiato, nonché la realizzazione di un parco pubblico in località Bricchetto. A seguito di successive modifiche apportate al Piano Particolareggiato, con provvedimento prot. n. 11407 del 01/06/2016, è stata approvata definitivamente la proposta di intervento con modifica delle opere di urbanizzazione in variante al vigente SUG e allo stesso PP precedentemente depositato. Lungo la carreggiata della SSV direzione Vado L., frontalmente al Polo produttivo precedentemente illustrato, è prevista una riorganizzazione complessiva della gestione dei flussi, ristrutturazione degli uffici interni ed ottimizzazione delle ubicazioni delle officine delle ditte appaltatrici per le manutenzioni allo stabilimento esistente della Infineum Italia.

In entrambi i casi non si segnalano interferenze di natura urbanistica con le opere in progetto.


2.3 AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

Da punto di vista urbanistico il rapporto tra la presenza di industrie RIR e l'assetto del territorio è normato dall'art. 25/quarter – disciplina per stabilimenti a rischio incidente rilevante (ex d. lgs. 105/2015) delle NTA del PRG.

L'Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR) del PRG di Vado Ligure, è sviluppato in attuazione dell'articolo 22 del D. Lgs 105/2015, che norma la materia degli insediamenti RIR. Da tale elaborato è stata estratta la mappa riportata in Figura 2-3, in cui sono indicati i 4 Impianti RIR presenti sul territorio del comune di Vado Ligure (rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 105/2015):

- Petrolig S.r.l. che rientra negli obblighi di cui agli artt. 13 e 15;
- Infineum S.r.l. che rientra negli obblighi di cui agli artt. 13 e 15;
- Zincol Ossidi S.p.A. (ex Zinox s.p.a.) che rientra negli obblighi di cui agli artt. 13 e 15;
- Tirreno Power S.p.A. che rientra negli obblighi di cui all'art. 13.

Figura 2-3 - Posizione stabilimenti RIR sul territorio comunale - Elaborato tecnico Rischio di Incidente Rilevante (ERIR)




Per i 4 stabilimenti RIR è riportato quanto segue.

1. Per gli stabilimenti Tirreno Power S.p.A. e Zincol Ossidi S.p.A., il gestore non individua zone di danno (così come definite dal D.M. 9 maggio 2001) esterne al perimetro dello stabilimento;
2. Per lo stabilimento Petrolig S.r.l. si sono identificati scenari incidentali legati al rischio incendio che possono interessare zone esterne al confine di stabilimento e limitrofe allo stesso. Per queste aree sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di compatibilità tra quanto prevede il DM 9 maggio 2001 in merito alle categorie territoriali ammissibili nei confronti degli elementi territoriali presenti e delle previsioni
3. Per lo stabilimento Infineum Italia S.r.l., le valutazioni prodotte dal gestore portano a ricostruire scenari incidentali legati al rischio dispersione sostanze tossiche che possono raggiungere le soglie di danno “elevata letalità” e “lesioni irreversibili” considerate dal citato DM, interamente contenute nell’ambito del confine dello stabilimento. Sono disponibili specifiche valutazioni da parte del gestore in merito all’estensione della “zona di attenzione” ai fini della pianificazione dell’emergenza ex DPCM 25/02/2005. Per quanto riportato al capitolo 2 si assume tale grandezza (LOC) come possibile estensione della zona di danno “lesioni reversibili” ex tab.2 del DM 9 maggio 2001, derivante da un eventuale rilascio di sostanze tossiche. Negli scenari incidentali considerati dal gestore la zona di danno riferita alle “lesioni reversibili” rimane all’interno dei confini dello stabilimento o in aree immediatamente limitrofe allo stesso, in aree a destinazione produttiva del Comune di Vado Ligure, tranne il caso del TOP EVENT 6 in cui l’area interessata si estende a nord del confine dello stabilimento in comune di Quiliano in area a destinazione produttiva e ad est dello stesso confine in aree a destinazione servizi del Comune di Vado Ligure (cfr. Figura 2-4). Seguendo il principio di cautela più volte richiamato dalla normativa di riferimento, la zona di danno

riferita alle “lesioni reversibili” viene considerata a scopo precauzionale nel presente documento al fine di permettere all’amministrazione comunale specifiche valutazioni in relazione alla propria pianificazione urbanistica. La valutazione di compatibilità territoriale per la zona di danno “lesioni reversibili” non assume quindi carattere cogente ma fornisce elementi utili per la pianificazione/programmazione urbanistica del territorio e per l’eventuale introduzione di opportune distanze di sicurezza a tutela della popolazione e delle matrici ambientali potenzialmente coinvolte nell’evento incidentale (per approfondimenti si rimanda allo specifico capitolo).

Figura 2-4 – Stabilimento Infineum Italia S.r.l. - Potenziali zone di danno conseguenti allo scenario incidentale TOP 6 su base cartografica PRG vigente



Da quanto riportato sopra, emerge che solo gli stabilimenti Petrolig e Infineum Italia identificano zone di danno conseguenti a scenari incidentali che possono interessare zone esterne al confine di stabilimento. In ogni caso, l’estensione di tali aree non è tale da interessare il tracciato di intervento, che risulta molto più lontano (lo stabilimento Petrolig dista più di 400 m dal tratto di tracciato più vicino, mentre lo stabilimento Infineum Italia dista più di 300 m).

2.4 AREE PERCORSE DAL FUOCO

Dal punto di vista urbanistico le aree percorse dal fuoco rientrano nelle **aree vincolate** dall’articolo 46 della L.R. 4/1999 (*Vincoli nelle zone boscate e nei prati e pascoli distrutti o danneggiati dal fuoco*) che riporta quanto segue:

Comma 1) - Tutte le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere per almeno quindici anni una disciplina urbanistica che introduca uno sfruttamento edificatorio

delle relative aree ovvero una loro maggiore potenzialità edificatoria rispetto a quella vigente al momento dell'incendio, fatta eccezione per i mutamenti di destinazione d'uso che si rendano necessari ai fini della realizzazione di:

- a) opere pubbliche o spazi pubblici;
- b) opere volte all'antincendio boschivo;
- c) impianti tecnologici, in condotta o in cavo, compresi quelli aerei, anche se realizzati da soggetti privati.


Comma 3) In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili ricadenti nei territori percorsi da incendio deve essere indicato il relativo vincolo, pena la nullità dell'atto.

Inoltre, il comma 1 dell'art. 10 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 riporta quanto segue:

Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

Nel recente passato si sono verificati diversi incendi sul territorio di Vado Ligure, e alcuni di questi hanno interessato buona parte dell'area interessata dal tracciato in progetto. In particolare, come mostrato nella Figura 2-5, gli incendi più estesi sono quelli verificatisi nel 2011 e nel 2007, che hanno coinvolto, rispettivamente, il tracciato sud dell'autostrada A10 fino al sovrappasso di via Bossarino e l'area di progetto destinata alle rampe di collegamento al casello e a parte del casello stesso.

Figura 2-5 – Aree percorse dal fuoco dal 1996 al 2016



Fonte: Geoportale della Regione Liguria

2.5 VINCOLO CIMITERIALE

Parte del nuovo tracciato risulta all'interno della fascia di rispetto cimiteriale regolamentata dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto n. 1265 del 27/7/1934 che vieta la costruzione intorno ai cimiteri di nuovi edifici entro il raggio di 200 m dall'impianto del perimetro cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. L'unico edificio previsto dal progetto è quello del casello autostradale che è esterno alla fascia di rispetto.

3 CONCLUSIONI

Dall'analisi degli strumenti urbanistici vigenti risulta che l'azonamento attuale di alcune aree non è compatibile con la destinazione prevista dal progetto. Si tratta in particolare:

- delle aree azionate come zone Ag (agricole di presidio ambientale) normate dell'art. 18 comma 3 delle NTA;
- delle sottozone di rispetto paesistico ambientale in zona Ag, normate dall'art. 31 delle NTA;
- delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse urbano ex art. 3 D. M. 1444/1968 – SP;
- delle aree azionate come zone ad attrezzature e impianti per servizi pubblici o d'uso pubblico d'interesse territoriale ex art. 4, sub. 5, D.M. 1444/1968 – F);

Per tali ambiti, che interessano il casello e le rampe di uscita dalla A10 e di collegamento con la viabilità ordinaria, sarà necessaria una variante allo strumento urbanistico vigente.

In relazione al vincolo imposto dalle aree percorse dal fuoco si segnala che l'art. 10 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000 impone il vincolo che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.